



27/4/89



ENTE FERROVIE DELLO STATO

DIPARTIMENTO PRODUZIONE

D.C.Sviluppo Operativo-Uff.1°R.d'Es.

ROMA 27 APR. 1989

UFFICIO PRODUZIONE

PALERMO

Classif. P.50/R.01/40/24

(da citare nella risposta)

Rif. n° PA/P.07.CR/DCO

del 20.03.89

Oggetto: Art.24 Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando.

Codesto Ufficio con la nota a riferimento ha chiesto di conoscere quali procedure debbano essere osservate ai fini del distanziamento, qualora in una stazione telecomandata su linea a semplice binario esercitata in C.T.C. con B.ca, un treno già licenziato si sia fermato prima di superare il segnale di partenza disposti a via impedita, per improvvisa mancanza della condizione di blocco.

Al riguardo si evidenzia che l'art.24 delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando, nel disciplinare i movimenti di treni con segnali disposti a via impedita, non prevede eccezioni in merito al caso prospettato.

Di conseguenza non vi è dubbio che il D.C.O., prima di consentire la partenza del treno debba accertare la libertà della tratta, procurandosi il giunto dell'ultimo treno che vi ha circolato.

IL DIRETTORE CENTRALE SVILUPPO
OPERATIVO